



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 653 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito nominato "regolamento", il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti la composizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici dei corsi di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali, le modalità di formazione delle graduatorie di merito e le cause e le modalità per la ripetizione dei corsi;
- VISTO l'articolo 89, comma 1, lettera p), del regolamento, il quale prevede che il Capo di stato maggiore della difesa emani, tra gli altri, disposizioni di carattere generale sugli obiettivi della formazione delle Forze armate;
- VISTO l'articolo 95, comma 1, lettera h), numero 1), del regolamento, il quale prevede che i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare emanino, tra gli altri, le direttive per la formazione del personale;
- VISTO l'articolo 754, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito nominato "codice dell'ordinamento militare", il quale prevede che nel regolamento siano disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano e che analoghi corsi siano previsti per gli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 650, commi 1 e 2 del regolamento, il quale prevede che i corsi di stato maggiore dell'Aeronautica siano organizzati in due distinte versioni, corso normale e corso di perfezionamento, e che la partecipazione ai corsi di stato maggiore e il superamento dei relativi esami costituisca il requisito per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, disciplinato dal libro IV, titolo VII, capo IX, del codice dell'ordinamento militare;
- VISTO l'articolo 650, comma 3, del regolamento, il quale prevede che gli obiettivi, le modalità di svolgimento e la durata, entro il limite di un anno accademico, dei corsi di cui al comma 1, siano stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 651 del regolamento, il quale prevede che il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare destina gli ufficiali in servizio permanente alla frequenza dei corsi di stato maggiore, con il grado di capitano del ruolo normale al corso normale, e con il grado di capitano del ruolo speciale al corso di perfezionamento;
- VISTO l'articolo 652 del regolamento, il quale prevede che gli ufficiali che, per comprovata infermità temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possano frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, debbano assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, siano rinviati a un corso successivo; e che gli ufficiali frequentatori che, per i motivi sopra indicati, non possano sostenere gli accertamenti finali del corso, siano rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione;

- VISTO l'articolo 1098, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli e che, se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 27 giugno 1956, recante norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani dei vari corpi e ruoli dell'Aeronautica militare, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, supplemento n. 3 del 1956;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 30 aprile 1959, recante norme e programmi di esame per i capitani del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 1959;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 29 aprile 1965, recante programmi d'esame dei capitani del Corpo del genio aeronautico, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 1965;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 1969, recante nuovi programmi degli esami per l'avanzamento al grado di maggiore dei capitani dell'Arma aeronautica militare, ruolo naviganti speciali, ruolo servizi e del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 48 del 1969;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 4 dicembre 1975, recante programmi degli esami per l'avanzamento al grado di maggiore dei capitani del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 6 del 1976;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 1976, recante nuovi programmi di esame per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in servizio permanente effettivo, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 37 del 1976;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 1976, recante nuovi programmi di esame per i capitani del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in servizio permanente effettivo, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 37 del 1976;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 settembre 1978, recante norme e programmi d'esame per l'avanzamento dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 1978;
- RAVVISATA l'esigenza di adeguare le modalità per lo svolgimento dei corsi di Stato maggiore per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, previste dai decreti ministeriali sopra richiamati, alla disciplina normativa sopravvenuta;

DECRETA:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la composizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento delle prove finali e la formazione delle

graduatorie di merito, nonché le cause e modalità per la ripetizione dei corsi di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 2

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per la valutazione delle prove finali, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare o da un suo delegato, è così composta:
 - a) un ufficiale generale appartenente all'Istituto di formazione, presidente;
 - b) un ufficiale con il grado di colonnello, membro;
 - c) un ufficiale con il grado non inferiore a tenente colonnello appartenente al ruolo o corpo dell'esaminando, membro;
 - d) un ufficiale superiore, segretario senza diritto di voto, membro supplente in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo.
2. In caso di assenza del presidente, l'ufficiale, tra i membri effettivi, più anziano in grado assume la presidenza e, quale sostituto, subentra il membro supplente.
3. La commissione esaminatrice può avvalersi di esperti delle materie di esame che assistono agli esami in veste di consulenti.
4. La commissione esaminatrice esprime le proprie valutazioni in trentesimi, determinate al millesimo, calcolando la media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro.

Art. 3

Ammissione alla prova finale

1. Sono ammessi alla prova finale i frequentatori del corso di Stato maggiore che hanno conseguito con profitto, riportando una valutazione espressa in trentesimi non inferiore a diciotto, gli obiettivi didattico-formativi del corso, stabiliti per la frequenza dei corsi, secondo i criteri, le modalità e i programmi definiti nel piano di studi.

Art. 4

Prova finale

1. La prova finale consiste in una prova scritta e in una prova orale.
2. Il punteggio della prova finale è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti dalla commissione esaminatrice alla prova scritta e alla prova orale.
3. La prova finale si intende superata con un voto non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 5

Prova scritta

1. La prova scritta, volta ad accertare le conoscenze acquisite, le capacità di argomentazione, il grado di preparazione professionale e le capacità metodologiche di esposizione scritta, consiste nella redazione di un documento di Stato maggiore.
2. L'istituto di formazione predispone tre buste chiuse contenenti ciascuna le tracce su argomenti di carattere professionale e gli obiettivi da raggiungere nel rispetto degli indirizzi espressi in merito dalla Forza armata.
3. La commissione esaminatrice all'inizio della prova estrae, alla presenza dei frequentatori, una delle tre buste e ne dà lettura.
4. Il frequentatore sceglie una traccia fra quelle estratte dalla commissione esaminatrice, la quale provvede alla valutazione degli elaborati assegnando il punteggio di merito, espresso in trentesimi, risultante dalla media aritmetica dei giudizi espressi dai singoli membri.
5. La prova scritta si intende superata con un voto non inferiore a diciotto trentesimi.
6. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione a sostenere la prova orale.

Art. 6

Prova orale

1. La prova orale, volta ad accertare la capacità e la chiarezza nella comunicazione nonché le doti di sintesi strumentali al più consono esercizio dell'azione di comando, consiste nella discussione dell'elaborato scritto e nella verifica della conoscenza di tre materie selezionate tra le principali discipline trattate durante il corso e individuate nel piano degli studi.
2. Alla prova orale assistono almeno due testimoni individuati tra i frequentatori.
3. Al termine della prova la commissione esaminatrice assegna a ogni frequentatore il punteggio di merito, espresso in trentesimi, risultante dalla media aritmetica dei giudizi espressi dai singoli membri.
4. La prova si intende superata con un voto non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 7

Graduatoria di merito

1. Al termine della prova finale la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito attribuendo a ciascun frequentatore il punteggio determinato dalla media aritmetica tra il punteggio di ammissione alla prova finale, come indicato all'articolo 3, comma 1, e il punteggio conseguito nella prova finale.
2. La commissione esaminatrice ha facoltà di rimandare a una speciale sessione suppletiva il frequentatore che, per causa di forza maggiore debitamente documentata, non ha potuto sostenere le prove finali. La sessione suppletiva deve svolgersi entro l'anno accademico in corso, ai sensi dell'articolo 650, comma 3, del regolamento.

Art. 8

Cause e modalità di ripetizione dei corsi

1. Il frequentatore non ammesso alle prove finali può ripetere il corso come previsto dall'articolo 1098, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.
2. Il frequentatore che non ha superato le prove finali è ammesso a ripeterle al corso successivo.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare adotta le direttive per disciplinare le procedure d'esame dei corsi di Stato maggiore dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 650 del regolamento.
2. Sono abrogati i seguenti decreti richiamati in premessa:
 - a) decreto del Ministro della difesa 27 giugno 1956;
 - b) decreto del Ministro della difesa 30 aprile 1959;
 - c) decreto del Ministro della difesa 29 aprile 1965;
 - d) decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 1969;
 - e) decreto del Ministro della difesa 26 luglio 1976;
 - f) decreto del Ministro della difesa 26 luglio 1976;
 - g) decreto del Ministro della difesa 26 settembre 1978.

Roma, 09 MAR. 2023

IL MINISTRO


